

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 92/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1029 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Maurizio GRASSI, Antonino LOSCRÌ e della società ASD FORTITUDO POMEZIA 1957, avente ad oggetto la seguente condotta:

Maurizio GRASSI, allenatore di Calcio a Cinque Licenza A, all'epoca dei fatti tesserato per la società Lazio Calcio A 5 A.S.D. e soggetto che ha svolto, all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Fortitudo Pomezia Futsal 1957, attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso svolto l'attività di allenatore della squadra della società A.S.D. Fortitudo Pomezia Futsal 1957, partecipante al campionato di Serie A di Calcio a Cinque girone Unico della stagione sportiva 2025-2026 della Divisione Nazionale Calcio a 5 della L.N.D., impartendo indicazioni tecnico-tattiche dalla tribuna in occasione della gara A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957 - Active Network del 23.5.2026, seppur tesserato, nel corso della medesima stagione sportiva 2025-2026, quale responsabile della prima squadra della società Lazio Calcio A 5 A.S.D.;

Antonino LOSCRÌ, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., e dall'art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in qualità di presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957, consentito e, comunque, non impedito che il sig. Maurizio Grassi svolgesse l'attività di allenatore della squadra della società A.S.D. Fortitudo Pomezia Futsal 1957, partecipante al campionato di Serie A di Calcio a Cinque girone Unico della stagione sportiva 2025-2026 della Divisione Nazionale Calcio a 5 della L.N.D., impartendo indicazioni tecnico-tattiche dalla tribuna in occasione della gara A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957 - Active Network del 23.5.2026, seppur tesserato, nel corso della medesima stagione sportiva 2025-2026, quale responsabile della prima squadra della società Lazio Calcio A 5 A.S.D.;

ASD FORTITUDO POMEZIA 1957, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Antonino Loscri e nel cui interesse il sig. Maurizio Grassi ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Maurizio GRASSI,
 - Sig. Antonino LOSCRÌ,

- Società ASD FORTITUDO POMEZIA 1957, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonino LOSCRÌ;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Maurizio GRASSI,
 - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Antonino LOSCRÌ,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD FORTITUDO POMEZIA 1957;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò